



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 09/12/2004**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ICA ALIMENTAZIONE 25 novembre 2004, n. 306

Dichiarazione di campi contaminati da Citrus Tristeza Virus. Istituzione di aree contaminate e di zone di sicurezza (Decreto Ministeriale 22 novembre 1996).

L'anno 2004 addì 25 del mese di novembre, nella sede del Settore I.C.A. - Alimentazione presso l'Assessorato Agricoltura;

Il Dirigente ad interim dell'ufficio Osservatorio Regionale Malattie delle Piante di Bari sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento dello stesso Ufficio, da lui confermata, riferisce quanto segue:

Il Decreto Ministeriale del 22/11/1996 ha stabilito che è obbligatoria nel territorio nazionale la lotta al virus della Tristezza degli agrumi "Citrus tristeza virus", in seguito indicato come CTV, che colpisce le piante di agrumi.

Il Decreto stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali devono annualmente attuare un monitoraggio nelle aree agrumicole per accertare la presenza del virus sulle specie e ibridi coltivati a fini produttivi, su piante ornamentali e frangivento di Citrus L. e generi affini.

La tristezza degli agrumi è una virosi estremamente pericolosa in quanto si manifesta con il caratteristico sintomo dell'avvizzimento della vegetazione che "intristisce", successivamente la malattia progredisce inesorabilmente, a volte in maniera rapida in altri casi lentamente, debilitando la pianta e riducendo la produzione. L'esito finale della malattia è la morte della pianta.

Tale malattia colpisce in particolare gli agrumi innestati su arancio amaro, che è il portinnesto più suscettibile alla malattia oltre che il più diffuso.

A tutt'oggi non esiste alcun metodo di lotta diretta contro tale virosi per cui la difesa deve essere impostata sulla prevenzione delle infezioni.

La malattia se non contrastata nel suo progredire, tende ad insediarsi in forma endemica arrecando come già avvenuto in altri Paesi, gravi danni economici ad interi comprensori agrumicoli.

Nel territorio regionale già negli anni 2002 e 2003 furono individuati focolai del virus nell'agro di Castellaneta e di Massafra, i quali furono tempestivamente eradicati.

Il monitoraggio nel 2004 è stato effettuato negli agri di Massafra, Palagianello, Castellaneta, Palagianello, Ginosa, Statte, secondo quanto stabilito dal Decreto di Lotta Obbligatoria e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 554 del 20/04/2004.

Nel corso delle ispezioni ufficiali gli Ispettori del Servizio Fitosanitario Regionale unitamente ai tecnici dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, con cui la Regione Puglia stipula annualmente un'apposita convenzione e con la collaborazione del Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata dell'Università degli Studi di Bari hanno effettuato rilievi visivi approfonditi, prelevato campioni di vegetali, sottoponendoli ad analisi ed effettuato analisi di conferma al microscopio elettronico in caso di risultati dubbi.

Le analisi hanno dato i seguenti risultati:

in agro di Massafra, foglio di mappa n° 102, particella 59, località "Candilo", è stata individuata 1 pianta

infetta su un totale di 471 piante saggiate;

in agro di Massafra, foglio di mappa n° 83, particella 378 (ex 160 e 163), località "Santarcangelo", è stata individuata 1 pianta infetta su un totale di 160 piante saggiate, mentre nel foglio di mappa n° 83, particella 133, località "Pezza rossa", sono state individuate 2 piante infette su un totale di 48 piante saggiate.

L'art. 4 del Decreto di lotta obbligatoria stabilisce che il Servizio Fitosanitario Regionale deve dichiarare "campo contaminato" il campo da cui è stato raccolto il campione risultato positivo al CTV. Inoltre deve circoscrivere un'area con raggio di metri 500 attorno al campo contaminato, indicata come area contaminata, su cui nei successivi tre anni deve essere ripetuto il monitoraggio sulle piante di Citrus L. e generi affini. Da tale area ai sensi dell'art. 3 del Decreto di lotta obbligatoria, che prevede interventi cautelativi, è vietato prelevare materiale di propagazione e vendere la produzione agrumicola con foglie e peduncolo sino a quando il monitoraggio nei tre anni successivi non dia esito negativo e l'area quindi si possa dichiarare decontaminata.

L'art. 4 stabilisce che il Servizio Fitosanitario Regionale deve altresì istituire una "zona di sicurezza" che ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 554 del 20/04/2004, viene delimitata ampliando di ulteriori 500 metri lineari l'area contaminata.

Il medesimo articolo infine al comma 1 stabilisce che le piante infette devono essere estirpate e distrutte a spese dei proprietari o conduttori.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:

1°- di dichiarare campi contaminati da CTV:

l'agrumeto insistente sulla particella 59, del foglio n° 102, del comune di Massafra -località "Candilo"- in cui è stata riscontrata n° 1 pianta infetta. L'agrumeto è denominato Focolaio E ed è indicato graficamente nell'Allegato 1 al presente provvedimento di cui ne è parte integrante;

l'agrumeto insistente sulla particella 378 (ex 160 e 163), del foglio n° 83, del comune di Massafra, località "Santarcangelo", in cui è stata riscontrata n° 1 pianta infetta, e l'agrumeto insistente sulla particella 133, del foglio 83, del comune di Massafra, località "Pezza rossa", in cui sono state riscontrate n° 2 piante infette; entrambe le particelle 378 e 133 costituiscono il Focolaio F indicato graficamente nell'Allegato 2 al presente provvedimento di cui ne è parte integrante;

2°- di istituire le seguenti aree contaminate delimitate ai sensi del Decreto di lotta obbligatoria e della Delibera di Giunta Regionale n° 554/2004:

area contaminata relativa al Focolaio E (Allegato 1) contraddistinta dai seguenti dati catastali rilevati dai fogli di mappa dell'Agenzia del Territorio dell'Ufficio Provinciale di Taranto:

- per il foglio 102 del comune di Massafra le particelle 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 93, 92 (ex 8) e 4 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 23, 32, 55 (ex 29), 63 (ex 5) e 100 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza.

- per il foglio 101 del comune di Massafra le particelle 1, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 92, 93, 94, 95, 96,97, 98, 99,100, 101, 102, 115, 117, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 145, 146, 147,148, 155, 156, 157, 158, 167, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 189 e 190 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 2, 6, 7, 151, 12, 28, 29, 30, 58, 71, 61, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 103, 104, 112, 113, 114, 118, 119 e 186 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 100 del comune di Massafra le particelle 159, 162 e 99 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 99 del comune di Massafra le particelle 54, 111 (ex 65), 112 (ex 65), 113 (ex 65) e 114 (ex 65) rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 36, 56, 59, 67, 86 e 98 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 108 del comune di Massafra le particelle 799, 800, 801 e 802 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 4, 803 e 804 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 109 del comune di Massafra le particelle 57 (ex 18) e 58 (ex 18) rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 48 e 49 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza.

Area contaminata relativa al Focolaio F (Allegato 2) contraddistinta dai seguenti dati catastali rilevati dai fogli di mappa dell'Agenzia del Territorio dell'Ufficio Provinciale di Taranto:

- per il foglio 83 del comune di Massafra le particelle 18, 20, 22, 25, 32, 33, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 164, 165, 167, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 189, 190, 191, 194, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 242, 243, 244, 249, 250, 251, 252, 256, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 274, 275, 276, 282, 281, 283, 285, 288, 289, 290, 295, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 314, 315, 316, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 337, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 355, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 e 380 rientrano interamente nella zona contaminata; mentre le particelle 16, 19, 21, 23, 24, 31, 65, 161, 198, 208, 210, 237, 245, 246, 247, 260, 261, 278, 286, 296, 303, 308 e 312 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 84 del comune di Massafra le particelle 113, 137 e 167 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 82 del comune di Massafra la particella 48 rientra interamente nell'area contaminata; le particelle 22, 23, 90, 129 e 91 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il Foglio 81 del comune di Massafra le particelle 104 e 156 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il Foglio 98 del comune di Massafra le particelle 103, 105, 167, 187, 188, 226 e 227 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 6, 102, 104, 106, 107, 158, 160, 192, 205 e 225 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

3°- di istituire la zona di sicurezza attorno a ciascuna area contaminata, la cui superficie risulta dall'ampliamento di 500 metri lineari di tutti i punti del perimetro delle rispettive aree contaminate, (Allegato 3 al presente provvedimento di cui ne è parte integrante);

4°- di ingiungere ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 22/11/96, ai proprietari o conduttori dei predetti campi contaminati l'estirpazione e la distruzione a proprie spese della pianta risultata infetta nel caso del focolaio E e delle 3 piante risultate infette nel caso del focolaio F;

5° - di stabilire che ai sensi dell'art. 3 del D.M 22/11/96, che prevede interventi cautelativi, e della DGR 554/04 è fatto divieto a chiunque di prelevare materiale di propagazione di agrumi nelle aree contaminate e nelle aree di sicurezza sino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni e le aree contaminate si possano dichiarare decontaminate;

6° - di stabilire che ai sensi del citato art. 3 del Decreto di lotta obbligatoria, è vietato vendere la produzione agrumicola con foglie e peduncolo nelle aree contaminate sino a quando il monitoraggio nei tre anni successivi nell'area contaminata non dia esito negativo e l'area quindi si possa dichiarare decontaminata.

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore ICA, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Il Dirigente  
del procedimento ad interim dell'Ufficio  
Dr. Anna Percoco Dr. Domenico Renna

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.A. ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 03/02/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 7 del 04/02/1997;

Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 25/07/1998;

Ritenuto per le motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;

### DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato:

di dichiarare campi contaminati da CTV:

l'agrumeto insistente sulla particella 59, del foglio n° 102, del comune di Massafra -località "Candilo"- in cui è stata riscontrata n° 1 pianta infetta. L'agrumeto è denominato Focolaio E ed è indicato graficamente nell'Allegato 1 al presente provvedimento di cui ne è parte integrante;

l'agrumeto insistente sulla particella 378 (ex 160 e 163), del foglio n° 83, del comune di Massafra, località "Santarcangelo", in cui è stata riscontrata n° 1 pianta infetta, e l'agrumeto insistente sulla particella 133, del foglio 83, del comune di Massafra, località "Pezza rossa", in cui sono state riscontrate n° 2 piante infette; entrambe le particelle 378 e 133 costituiscono il Focolaio F indicato graficamente nell'Allegato 2 al presente provvedimento di cui ne è parte integrante;

di istituire le seguenti aree contaminate delimitate ai sensi del Decreto di lotta obbligatoria e della Delibera di Giunta Regionale n° 554/2004:

area contaminata relativa al Focolaio E (Allegato 1) contraddistinta dai seguenti dati catastali rilevati dai fogli di mappa dell'Agenzia del Territorio dell'Ufficio Provinciale di Taranto:

- per il foglio 102 del comune di Massafra le particelle 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 93, 92 (ex 8) e 4 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 23, 32, 55 (ex 29), 63 (ex 5) e 100 rientrano in

parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza.

- per il foglio 101 del comune di Massafra le particelle 1, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 115, 117, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 145, 146, 147, 148, 155, 156, 157, 158, 167, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 189 e 190 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 2, 6, 7, 151, 12, 28, 29, 30, 58, 71, 61, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 103, 104, 112, 113, 114, 118, 119 e 186 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 100 del comune di Massafra le particelle 159, 162 e 99 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 99 del comune di Massafra le particelle 54, 111 (ex 65), 112 (ex 65), 113 (ex 65) e 114 (ex 65) rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 36, 56, 59, 67, 86 e 98 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 108 del comune di Massafra le particelle 799, 800, 801 e 802 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 4, 803 e 804 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 109 del comune di Massafra le particelle 57 (ex 18) e 58 (ex 18) rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 48 e 49 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza.

Area contaminata relativa al Focolaio F (Allegato 2) contraddistinta dai seguenti dati catastali rilevati dai fogli di mappa dell'Agenzia del Territorio dell'Ufficio Provinciale di Taranto:

- per il foglio 83 del comune di Massafra le particelle 18, 20, 22, 25, 32, 33, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 164, 165, 167, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 189, 190, 191, 194, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 242, 243, 244, 249, 250, 251, 252, 256, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 274, 275, 276, 282, 281, 283, 285, 288, 289, 290, 295, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 314, 315, 316, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 337, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 355, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 e 380 rientrano interamente nella zona contaminata; mentre le particelle 16, 19, 21, 23, 24, 31, 65, 161, 198, 208, 210, 237, 245, 246, 247, 260, 261, 278, 286, 296, 303, 308 e 312 rientrano in parte nell'area contaminata ed in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 84 del comune di Massafra le particelle 113, 137 e 167 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il foglio 82 del comune di Massafra la particella 48 rientra interamente nell'area contaminata; le particelle 22, 23, 90, 129 e 91 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il Foglio 81 del comune di Massafra le particelle 104 e 156 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza;

- per il Foglio 98 del comune di Massafra le particelle 103, 105, 167, 187, 188, 226 e 227 rientrano interamente nell'area contaminata; le particelle 6, 102, 104, 106, 107, 158, 160, 192, 205 e 225 rientrano in parte nell'area contaminata e in parte nell'area di sicurezza.

di istituire la zona di sicurezza attorno a ciascuna area contaminata, la cui superficie risulta dall'ampliamento di 500 metri lineari di tutti i punti del perimetro delle rispettive aree contaminate, (Allegato 3 al presente provvedimento di cui ne è parte integrante);

di ingiungere ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 22/11/96, ai proprietari o conduttori dei predetti

campi contaminati l'estirpazione e la distruzione a proprie spese della pianta risultata infetta nel caso del focolaio E e delle 3 piante risultate infette nel caso del focolaio F;

di stabilire che ai sensi dell'art. 3 del D.M 22/11/96; che prevede interventi cautelativi, e della DGR 554/04 è fatto divieto a chiunque di prelevare materiale di propagazione di agrumi nelle aree contaminate e nelle aree di sicurezza sino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni e le aree contaminate si possano dichiarare decontaminate;

di stabilire che ai sensi del citato art. 3 del Decreto di lotta obbligatoria è vietato vendere la produzione agrumicola con foglie e peduncolo nelle aree contaminate sino a quando il monitoraggio nei tre anni successivi nell'area contaminata non dia esito negativo e l'area quindi si possa dichiarare decontaminata;

di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

di incaricare l'Osservatorio per le Malattie delle Piante di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 , lettera g) della Legge regionale 13/94.

Il presente atto, composto da n. 6 (sei) facciate e dagli allegati 1, 2, 3 composti ognuno da 1 facciata, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato redatto in duplice originale, di cui uno verrà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta, l'altro sarà custodito agli atti del Settore I.C.A. ed una copia all'Assessore Agricoltura, mentre non sarà inviata al Settore Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti di competenza dello stesso.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore I.C.A. - Alimentazione.

Bari lì, 25 novembre 2004

Il Dirigente del Settore  
Dr. Domenico Renna